ERNESTO CANONICO DEGANI

LA DOMINICALITÀ DELLE DECIME

della Diocesi di Concordia

Edita a cura della Commissione Diocesana.

Portogruaro 1889 – tip. prem. Ditta Castion.

ERNESTO CANONICO DEGANI

LA DOMINICALITÀ DELLE DECIME

della Diocesi di Concordia

Edita a cura della Commissione Diocesana.

Portogruaro 1889 - tip. prem. Ditta Castion.

LA DOMINICALITÀ DELLE DECIME

DELLA DIOCESI DI CONCORDIA.

Nel precedente mio studio intorno alle Decime del principato della chiesa d'Aquileia (1), considerata la questione dal lato storico, che parvemi sempre il più opportuno a risolverla, ebbi a dimostrare come anche le decime della Diocesi di Concordia siano di origine e di natura veramente dominicale e vi allegai prove, ragioni e documenti che furono generalmente riconosciuti validissimi.

Fra gli altri l'illustre Avvocato Gastaldis, in una rivista delle varie pubblicazioni fattesi fin allora su questo argomento, ebbe a dire che con quello studio io aveva « *indubbiamente provata la dominicalità delle decime esistenti nell' antico principato della chiesa d' Aquileia, nel quale era compresa la diocesi di Concordia.* » (2)

Lo stesso R. Ministero, cui furono trasmesse le prove da me illustrate, ne fece discutere la validità dalla R. Avvocatura Erariale Generale, e le ritenne così valide da autorizzare il R. Economato di

---

(1) Edito dalla Tipografia Polo et C. di S. Vito al Tagliamento ove se ne può aver copia per cent. 50.

(2) Avv. Gastaldis - Sulle Decime - Venezia 1888 Tip. ex Cordella - pag. 14.

Venezia ad impetire i contribuenti morosi di alcune Parocchie vacanti di questa Diocesi. (1)

Finalmente quel mio lavoro veniva citato dal Consultore Giuridico di Firenze (N. 14, del 25 Luglio 1888) come fonte opportuna per attingere i criterii della dominicalità.

A prova della natura feudale delle Decime Concordiesi recai il Diploma 11 Settembre dell' anno 996 conceduto dall' Imperatore Ottone III al nostro Vescovo Bennone, col quale donava alla Sede la cattedrale con tutte le pievi e le decime di quei luoghi che stavano fra i confini naturali del nostro territorio diocesano, quali sono il Tagliamento e il Livenza dal monte al mare.

Sebbene già edito, tuttavia ripubblicherò in fine per esteso questo documento, per maggior comodo di tutti coloro che potessero averne interesse e bisogno; ma qui mi conviene intanto riportare le testuali parole che si riferiscono all' argomento nostro: *Insuper* (concedimus) *parochiam cum omnibus plebibus, et decimationibus illorum locorum, que in istis clauduntur finibus, scilicet determi* (nacione); *ubi oritur fluvius qui dicitur talimentum et defluit in mare, et ubi oritur flumen liquencie et defluit in mare.* »

Sull' autorità irrefragabile del nostro Muratori, dissi già (a pag. 9) qual significazione sia da darsi nei diplomi imperiali e reali di quell' epoca alle voci di *Parocchia o Pieve.* Ora posso soggiungere che quel commento ebbe una pienissima conferma nella Sentenza 18 Gennaio 1889 della Corte d' Appello di Palermo (2) nella quale, avendo gli appellanti voluto desumere una prova della sacramentalità delle decime Agrigentine dalle espressioni del Diploma con cui il Conte Ruggiero le concedeva a quella chiesa fino dall' anno 1093, assegnando cioè « *al Vescovo di Girgenti in parocchia ed a titolo di*

(1) Nota Economale 19 Novembre 1888 N. 7706 Sez. I.

(2) In Causa Mensa Vescovile di Girgenti - Cavaro Alvarez - R. Patronato o Demanio - Vedi Consultore Giuridico di Firenze N. 10 - 25 Maggio 1889.

parocchia il territorio determinato dai confini espressi nel diploma stesso con tutte le decime relative » la Corte d' Appello sullodata rispondeva nella Sentenza che « *la parola Parocchia adoperata dal Conte Ruggiero non esprimeva quello che venne ad esprimere nei tempi posteriori, imperocchè nel significato proprio di quel tempo la parocchia o paroecia significava territorium et districtus episcopi, mentre la parola diocesis specialmente significava districtus Archiepiscopi et Metropolitani. In conseguenza dalla voce parocchia usata nel diploma non si poteva inferire che le decime fossero dovute per l' amministrazione dei sacramenti.* »

Chiarita così anche con un recente giudizio questa parte del Diploma di Ottone, mi sembra inutile ripetere il commento che già feci altrove, limitandomi solo a ridire che l' effetto riveste sempre la natura della causa, epperò come di natura puramente dominicale era l' autorità dell' Imperatore donante, così di natura puramente dominicale deve ritenersi la cosa da lui donata.

*
* *

Se non che il chiarissimo Cav. Dario Bertolini in una prefazione posta innanzi agli Statuti Civili di Concordia del 1349, da lui pubblicati nello scorso anno, parlando della origine delle signorie ecclesiastiche medievali e del dominio temporale ond' ebbero a godere per un lungo periodo anco i nostri vescovi, fece un asserzione, la quale, per quanto mi sembra, tenderebbe in qualche maniera a scemare la efficacia e il valore del nostro diploma imperiale.

« *Dal Papa,* dic' egli (pag. 5) *all' ultimo abate, tutti ricorserò ad essi,* (gl' Imperatori) *per far sancire coi loro diplomi que' domini che per le condizioni dei tempi avevano conseguito; onde i feudi ecclesiastici del nono e del decimo secolo non sono altrimenti un dono imperiale, ma sono l' investitura al postulante dei beni ch' egli offeriva all' impero per averne la tutela; un feudo oblato vero e proprio.* »

È verissimo ciò che afferma il chiaro autore nella prima parte;

quasi tutti i Vescovi ed Abbati ricorsero agl' imperanti per far riconoscere i loro dominî principeschi e diritti, ma non è punto vera la conseguenza, che perciò tutti i feudi ecclesiastici fossero veri e proprî *feudi oblati*.

Innumerevoli sono i diplomi imperiali e reali *d' immunità* e di *riconoscimento*, ma sono altrettanto innumerevoli i diplomi di vere *fondazioni* o *donazioni*, nè sono da confondersi gli uni cogli altri e il Muratori e l' Ughelli e il Cappelletti e il De Rubeis ed altri ne riportano in gran copia, di questi e di quelli.

Di cotali donazioni se ne hanno tante, che trovo affatto inutile di recarne esempi; preferisco invece ricordare un fatto storico che vale per tutti i documenti.

Ferveva da tanti anni la famosa questione per *le investiture*. Papa Pasquale II nei primi mesi dell' anno 1111, non sapendo più come sottrarsi alle violenze di Enrico V Imperatore, che lo teneva quasi prigioniero in Roma, nè volendo sconfessare l' opera mirabile di Gregorio VII, anzichè sciogliere la questione delle investiture, pensò di troncarla.

Siccome gl' Imperatori pretendevano conferire ai Vescovi ed Abbati l' investitura delle chiese, perchè a queste stavano annessi possedimenti, castelli e principesche giurisdizioni dagli imperatori stessi donate, il Pontefice stabilì che tutti i Vescovi ed Abbati dovessero restituire all' Imperatore tutti quei possedimenti e laicali dominî che avevano ricevuto in dono dai sommi imperanti, affinchè questi poi non potessero metter più innanzi la pretesa di conferire le investiture.

Enrico V accetò il patto, furono prestati i giuramenti, stabiliti i pegni ed ostaggi dall' una e dall' altra parte, ma poi il trattato non ebbe effetto, solo perchè, com' era naturale a prevedersi, i Vescovi e gli Abbati si rifiutarono recisamente di restituire i beni e diritti che possedevano. (1)

(1) Muratori – Annali d' Italia ad annum – Tosti – La Contessa Matilde – Lib. VI.

Ora, se nulla mai gl' imperatori e re avessero donato alle chiese, non sarebbe sorta la questione delle investiture, nè il Pontefice Pasquale si sarebbe mai pensato di proporre quel partito. (1)

*
* *

Come poi passassero le decime dominicali donate da Ottone, dal Vescovo Concordiese al Capitolo, ai Parochi o ad altri corpi morali l' abbiamo già detto nel primo studio (art. VI. pag. 17.)

Taluno forse vorrà pretendere la prova materiale di questo passaggio in tutti e singoli i casi, ma a questa esigenza si potrà rispondere colle sapienti affermazioni fatte e dal Tribunale di Padova nella sentenza 28 Marzo 1888 e dalla Corte d' Appello di Venezia nella sentenza 27 Febbraio 1889.

Riconobbe difatti il primo « *la massima difficoltà di offerire il titolo originario del credito, vuoi perchè la concessione della decima per una gran parte avvenne senza la erezione di un documento, o perchè i documenti eretti col lungo corso dei secoli furono distrutti dagli incendi o sottratti.* » (2)

Allorchè, replicava la Corte d' Appello di Venezia, *si versa sopra un ente giuridico, come quello delle decime, le di cui origini s' infoscano*

---

(1) Anche nella discussione della causa *Corinaldi - Borgato - Fondo pel Culto -* presso la corte d' Appello di Venezia, fu detto da chi voleva esimersi dal pagare la decima, che i diplomi Imperiali non erano vere *donazioni*, ma sole *conferme*. La R. Corte però a questa obiezione rispose:
Non appare poi serio l' attacco mosso dal Corinaldi contro questi documenti, sostenendo che dessi si occupano di pure conferme, ed alludono esclusivamente a decime universali . . . Non è chi non vegga quale e quanta fosse l' efficacia della conferma di un titolo o diritto da parte di un sovrano o signore di quell' epoca, in cui il dispotismo era approvato, anche in materia giuridico - economica; il volere era potere; non è chi non s' accorga qual peso si debba attribuire a richiami fattisi nei diplomi degli imperatori Berengario ed Enrico VI. delle concessioni dei loro antecessori alla Chiesa di Padova, ove abbia presente insieme ai criteri preannunciati l' aforismo che « in antiquis etiam enunciativæ probant » Temi Veneta Eco dei Tribunali N. 10 del 10 Marzo 1889.

(2) C. Giuseppe Minella - I quartesi e le decime dei Parochi etc. Padova Tip. del Seminario - 1889 pag. 10 e seg. - *Causa Corinaldi - Fondo per il culto e Borgato.*

nella caligine secolare, non si può ragionevolmente attendersi che la prova della sua primitiva struttura sia sempre rigorosamente istruita, essendo indubitato che nel volger del tempo una serie di travolgimenti sociali e politici, di svariati infortunî privati, senza dire di trascuranze multiformi, contribuì a far scomparire la rispettiva documentazione. » (1)

*
* *

Nel più volte ricordato mio studio precedente recai moltissimi documenti a provare che, in conseguenza del Diploma di Ottone III, le Decime nel territorio soggetto alla giurisdizione della chiesa Concordiese furono sempre ritenute di natura feudale ossia dominicale, sebbene destinate a retribuire officî ecclesiastici e di cura, epperò potrei conchiudere senza più colle parole della Corte d' Appello di Venezia (sentenza sopracitata) che *non è da esigersi dimostrazione di ciò che è passato nel dominio irrefutabile della storia, od è altrimenti notorio, giusta l' insegnamento di Voet* (ad Pandectas t. III. L. 22. t. 3 §. 8) *nec iura probanda, quippe que publice constituta certa apparent, iudicique aut nota sunt, aut esse debent.*

Tuttavia sono in dovere di aggiungere un nuovo documento diretto, irrefragabile, pieno, che toglie ogni e qualunque dubbio in proposito, il quale mostra la consuetudine giuridica dei secoli posteriori ad Ottone, ed è l' esplicazione e il commento autentico di quel Diploma imperiale **e vale non pure per il nostro territorio Concordiese, ma eziandio per quello delle Diocesi una volta soggette al principato d'Aquileia, le quali versavano nelle identiche condizioni ed erano rette dalle medesime leggi, consuetudini e forme giuridiche.**

Per comprendere e misurare tuttavia la forza e il valore di questo nuovo documento fa d' uopo ch' io premetta alcune avvertenze.

(1) *Temi Veneta* Eco dei Tribunali - loc. cit.

Nella prefazione messa innanzi agli Statuti Civili e Criminali della Diocesi Concordiese del 1450, pubblicati a cura della R. Deputazione Veneta di storia Patria coi tipi del Visentini nel 1882, (1) parlando della forma onde si tenevano fra noi nel medio-evo i giudizî e si emanavano le sentenze, ebbi a scrivere quanto segue:

Per legge di Carlo Magno (Legge 43) *le cause dei vassalli del Regno non potevano essere discusse dai giudici minori o comuni, nè era lecito al Conte o ai pubblici ministri ordinarî di avvocarle al loro foro; ma erano sempre riservate allo stesso imperatore o al Conte di palazzo.*

Questo privilegio fu conservato nei tempi posteriori anco nelle minori giudicature (com' era quella della Sede Concordiese.) *Ricorrendo quindi fra noi il caso di decidere intorno ad una causa di diritto feudale o di un delitto imputato ad un Vassallo della Sede, il Vescovo o il suo Vicario* (in temporalibus) *convocava la Curia dei Vassalli, alla quale competevano in tal caso le stesse attribuzioni dei boni homines, o Giudici, o Giurati, o Astanti dei tribunali ordinarî.*

Ebbimo opportunità di pubblicare alcuni di questi giudizî in materia feudale fra le « Notizie e Documenti della Diocesi di Concordia » a pag. 146 e seguenti etc.

Ora una di queste sentenze della Curia dei Vassalli della chiesa Concordiese trovai appunto di questi giorni nella raccolta del Bianchi (2) che precisamente determina la natura delle decime nostre.

Egli è da risapersi che promosso alla Sede di Concordia il Nob. Artico di Castello, fino dai primi dì del suo principato volle assestare le condizioni politiche ed economiche della signoria, scompigliate durante il lungo e debole governo dell'antecessore Jacopo d'Ottonello. Venuto quindi a cognizione che, fra le altre cose, erano state alienate alcune Decime a certo Donato Gruello di Chioggia, verso l'ob-

(1) Vedi serie quarta Miscellanea Vol. II. - pagine 20.
(2) Bianchi Ab. Giuseppe. Documenti per la storia del Friuli dal 1317 al 1325 - Udine Tipog. di Onofrio Turchetto 1844 - n.° 78, pag. 170.

bligo di un annuo canone livellario, non volle tollerare quella infrazione del diritto feudale, epperò, ai 18 Luglio del 1318, convocati i Vassalli della Sede, fece discuttere e giudicare la causa.

Il Gruello confessò ingenuamente di aver comperato da Andrea detto Rubino di Portogruaro (forse procuratore della mensa) alcune decime, con obbligo di pagare annualmente al Vescovo, a titolo di livello, una lira di cera a peso di bilancia, e produsse a prova il pubblico istromento rogato dal Notajo Nicolò qm Martino.

Obbietò il Vescovo allora che tutte le decime dell' intera Diocesi, appartenevano di stretto diritto alla Chiesa Concordiese « *quod universe Decime totius Episcopatus Concordiensis debentur Episcopatui Concordiensi et Ecclesie ipso jure* » nè potevano essere concedute ad alcuna persona secolare se non in forma di feudo « *nec cadere, seu devenire aliqualiter possunt in secularem personam, nisi hoc fieret per modum feudi* » e sempreché la persona che le riceveva fosse stata capace di possedere feudo « *et illa persona talis sit que manum feudi valeat obtinere.* »

Chi non vede che con queste parole il Vescovo attestava l' applicazione perfetta del diploma di Ottone?

Premesso quindi da Artico il ricordo delle norme del diritto allora vigente, passò a proporre ai Vassalli il quesito in concreto, e li invitò a sentenziare se fosse da ritenersi valida o meno la cessione fatta di tali decime a Donato Gruello di Chioggia lì presente. Al che risposero concordi, sentenziarono e deffinirono i Vassalli: che essendo quelle decime di natura feudale e livellate in pregiudizio del dominio, nè essendo il Gruello capace di possedere feudo, dovessero essere restituite a chi prima le possedeva « *Postquam ille Decime sunt feuda, et allivellata sunt in prejudicium Domini, ac etiam de ipsis feudis facta est venditio in talem personam que manum feudi non obtinet, quod ipsa feudalia bona debent unde exiverunt totaliter devenire.* »

Non so davvero se si possa desiderare o pretendere una prova più di questa sicura, chiara, precisa e solenne per persuadersi della dominicalità o feudalità di tutte le decime del territorio Concordiese.

*
* *

In conseguenza della natura feudale delle nostre decime ed in conformità alle norme di giurisprudenza che ne tutelavano la proprietà e l'uso, esse potevano e solevano essere concedute e investite a perpetuità e al clero, e ai nobili, e ad altre persone capaci di feudo, in retribuzione di officî e ministeri ecclesiastici ed anco puramente civili: potevano esser date a fitto o in pegno, per qualche tempo determinato, a chiunque, non mai investite però a chi non avesse i requisiti e le qualifiche volute dalle leggi feudali.

Citiamo pure qualche nuovo esempio.

Verso il 1270 Giovanni signore di Zuccola e di Spilimbergo, richiedendo la rinnovazione della investitura e facendo la recensione dei feudi che i suoi maggiori avevano ricevuto, ed egli tuttora possedeva, confessò di avere dal Vescovo di Concordia *iure feudi* tutta la decima di Spilimbergo; così pure di avere *jure feudi* dal Decano e Capitolo di Concordia tutto il Quartese del territorio di Spilimbergo. (1)

Da una nota officiale, del 1300 circa, di tutti i diritti e privilegi che godevano i Conti di Gorizia sulla Signoria e castello di Latisana si sà ch'essi percepivano la decima di tutti i terreni posti nei pressi di quella terra. (2)

Il Coppiere del Patriarca d'Aquileia, *ministero nobile civile ed ereditario*, aveva diritto di percepire la decima di parecchie ville. Difatti nel 1247 il Patriarca Bertoldo asserì che quelle decime appartenevano, « *cum aliis decimis illius provincie ad Pincernatus officium.* » (3)

Nel 27 Nov. 1245 - Sul cimitero di S. Stefano di Concordia i Signori Domenico, Giovanni e Radivo di Cintello restituirono per il prezzo di 40 lire di denari Veronesi ad Artuico Musso Canonico di

(1) Carreri - Del buon governo Spilimberghese - Archivio Veneto Fasc. 73 pag. 50.
(2) Archivio di Stato in Vienna Codice mss. 417 - a - 5.
(3) Zahn - Studi Friulani, traduzione di G. Loschi pag. 46 - in nota.

Concordia un'appezzamento di terra colle decime e il quartese che essi avevano ricevuto prima in feudo dal Capitolo di Concordia. (1)

Ai 22 di Gennaio dell'anno 1351 il Vescovo di Concordia Fra Pietro, costretto a pagare i molti debiti contratti per la difesa e conservazione della sua signoria temporale, *cedette per un triennio* a Jacopo Ioè e a Germanuccio e Guidotto di S. Vito al Tagliamento *il frutto* di tutti i masi, i diritti, i livelli, le decime, e i quartesi della Pieve di S. Giovanni di Casarsa, per il prezzo di 120 fiorini d'oro. (2)

Non moltiplico, come potrei, gli esempi solo per non recar noia al lettore.

*
* *

Dal fin qui detto e nel primo e in questo secondo studio, e sopra tutto dal nuovo documento del 1318, superiormente esaminato, il quale riporterò per esteso in fine, credo che non possa più rimaner dubbio alcuno sopra la natura puramente dominicale e feudale delle Decime e Quartesi di tutto il territorio della Diocesi nostra, il quale territorio si comprende nei confini naturali, determinati da Ottone III e che tuttora si conserva, dal Tagliamento cioè alla Livenza e dal monte al mare.

Quindi null'altro rimane ora, tanto ai decimanti quanto ai decimati della Diocesi di Concordia, che di commutare la prestazione naturale in un annuo canone fisso in danaro, come fu tassativamente prescritto dall'articolo 3 della legge 14 Luglio 1887 N. 4727.

Portogruaro, 16 Agosto 1889.

ERNESTO CANO. DEGANI.

(1) Archiv. Capitolo di Concordia. Pergamena orig.
(2) Archiv. Mensa Vescovile di Concordia Vol. mss - 141.

DOCUMENTI

Diploma dell' Imperatore Ottone III.

In nomine sancte et individue Trinitatis. Otto servus Apostolorum ac Deo favencium Romanorum Imperator Augustus. Notum sit omnium fidelium nostrorum presencium scilicet ac futurorum universitati, quia morem sequimur piorum predecessorum nostrorum, si Ecclesiis Dei et ejus sacerdotibus aucmentum et utilitates conferimus. Quo circa omnium noverit solercia, quia ob impetracionem Petri Cumani Episcopi et Archicancellarii, concedimus Benhoni (sancte) Concordiensis Ecclesie Episcopo suisque successoribus sylvam, que sita est sicut oritur aqua que vocatur Lemen et defluit in mare, et sicut oritur aqua que dicitur flumen et defluit in Medun, et aqua Meduna in Liquenciam et fluvius Liquencie defluit in mare, sicut hiis terminibus circundatur ipsa sylva cum omnibus rivulis, vel fluminibus in ipsa sylva fluentibus Lencone, Isone, aqua nigra, Taugo, Fossa gallo, Regena, cum palacu, cum omni utilitate et integritate, campis, aratoriciis, pratis, pascuis, silvis, piscationibus, venationibus, molundinis, et omnes curtes cum oratoriis, domibus, Castris, villis, paludibus, servis, ancillis, et quidquid a Regibus, vel imperatoribus, aut ab alliis viris vel a feminis eidem sue Concordiensi Ecclesie tradita sunt, et omnibus rebus mobilibus et immobilibus, que dici vel nominari possunt; et nostre auctoritatis donacione confirmamus.

Insuper parochiam cum omnibus plebibus et decimacionibus illorum locorum, que in istis clauduntur finibus, scilicet determi (nacione); ubi oritur fluvius, qui dicitur talimentum et defluit in mare, et ubi oritur flumen liquencie et defluit in mare, et omnem fotrum, et dacionem, atque angariam et omnem publicam funcionem de toto

ipso Episcopatu, ut nullum det fotrum, nec collectam, nec ipse, nec suus Collonus, nec aliqui in pertinenciis ipsius Episcopatus morantes vel laborantes, vel omnibus ad prefatum Episcopatum Concordiensem pertinentibus et aspicientibus nostra imperiali auctoritate donamus, Confirmamus sibi suisque successoribus, atque Corroboramus. Precipimus quoque ut nullus nostrorum fidelium veniens, aut regrediens, vel missi discurrentes in ipso Episcopatu, aut in ejus pertinenciis potestative mansionaticum faciant, aut aliquam dacionem exigant. Sed omnia sint in potestate predicti Episcopi suorumque successorum. Et hac nostra imperiali auctoritate suffultus libere et secure disponat cuncta sibi subjecta. Precipientes itaque jubemus, ut nullus Dux, Episcopus, Marchio, Comes, Vicecomes, Sculdassius, Gastaldius, Decanus aut aliqua nostri imperii (auctoritate) subjecta (magna) parvaque persona jam dictum Episcopum, suosque successores inquietare vel molestare audeat, vel de suo Episcopatu aliquid ex hiis, que supradiximus exquirere sed pacifice et quiete teneat ipse, suique successores, cuncta predicta omni occasione remota. Si quis igitur temerario ausu hanc nostram auctoritatem infringere temptaverit, aut (quibusvis ingenio sive colore quesitis contraierit, componat) auri optimi libras (centum:) medietas cujus nostre camere presentetur, medietas dicto Benhoni sancte Concordiensis Ecclesie Episcopo, suisque successoribus. Et ut verius credatur, diligencius a cunctis observetur, manu propria corroborantes sigillo nostro, atque bulla blumbea signiri, ac bullari jussimus.

Signum Domini Ottonis Serenissimi et Sacratissimi [monogram] toris Augusti. Heribertus Cancellarius in vicem Petri Cumani Episcopi et Archicancelarii recognovit.

Anno (Domini incarnationis 996. Indic. 9.) regis Ottonis tercii 13. Imperii vero Primo. Actum vero et dictum ad Sanctum Zenonem in Civi (tate Verone) tertio idus Septembris feliciter - Amen.

Sentenza con la quale non è riconosciuta valida la vendita di alcune decime della Chiesa di Concordia.

Die XIV exeunte ipso mense Julii. (Anno Domini MCCCXVIII. Indic. I.) In Curia Episcopali de Portugruario. Presentibus venerabilibus viris Dominis Fratre Branca Abbate Sumaquensi, Guidone de Manzano Archidiacono Ecclesie Concordiensis, Odorlico de Midea Canonico ejusdem Ecclesie Concordiensis, discretis viris Arnaldo Gastaldione et Benedicto qm Savarissii de dicto Portu, et aliis. Constituto coram Reverendo Patre et D. D. Artico Electo Concordiensi, Donato Gruello de Clugia, qui nunc moratur in dicto Portu, idem Donatus Gruellus proposuit dicens: Domine, verum est me emisse ab Andrea dicto Rubino de Portugruario certas Decimas, solvendo pro eis annuatim, nomine livelli, Episcopatui Concordiensi unam libram cere ad balanzam, prout publico Instrumento inde confecto per Nicolaum filium qm Martini plenius continetur: super quibus Decimis me molestatis, seu intenditis molestare, dicentes ipsas Decimas ad vos, seu vestram Ecclesiam pertinere.

Ad que prefatus D. Electus respondens, inquit; quod universe Decime totius Episcopatus Concordiensis debentur Episcopatui Concordiensi, et Ecclesie ipso jure; nec cadere, seu devenire aliqualiter possunt in secularem personam, nisi hoc fieret per modum feudi, et illa persona talis sit que manum feudi valeat obtinere: dicens et proponens, dictus D. Electus, nomine suo et Ecclesie sue Concordiensis predicte, quod postquam Decime devenientes in Laycum sint, et devenient per modum feudi, bona feudalia nuncupantur; quod si aliquis hujusmodi feuda obtinens, in parte, aut in toto ipsa feuda, inscio Domino potestatis, emphytehotizat seu ad livellum concedit, aut etiam venditionem facit de eisdem talibus personis, que manum feudi obtinere non possint; petiit a vassalis suis, seu dicte

Ecclesie sue Concordiensis ad hoc ibi specialiter convocatis, sententia-liter diffiniri quid inde juris esset; cum dicta venditio in prejudicium suum et dicte Ecclesie sue facta esse non possit tam ratione feudi allivellati, quam et ratione ipsius Donati Gruelli, qui manum feudi, ut dicitur, obtinere non potest.

Super quibus per universos vassallos ibi astantes sententiatum fuit et diffinitum, nullo eorum penitus discrepante, quod postquam ille Decime sunt feuda, et allivellata sunt in prejudicium Domini, ac etiam de ipsis feudis facta est venditio in talem personam que manum feudi non obtinet, quod ipsa feudalia bona debent unde exiverunt totaliter devenire.

(Atti Stefano Guglielmini Notajo)